



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei
cittadini dell'U.E.**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati

dott.ssa Mariarosa Pipponzi	Presidente
dott. Claudio Cottatellucci	Giudice rel.
dott. Andrea Giovanni Melani	Giudice

tenuto conto dell'udienza del 26 giugno 2020, di trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art.83 co. 7 lett. h) del d.l. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020;

dato atto che solo parte ricorrente ha depositato nota nel termine assegnato;

ad esito della Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2020 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel giudizio promosso da

nato a Soudou Tchalinde (Togo) il _____, codice CUI
05JMROE, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Colombo, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato, in Bergamo, in via G. Longo n.8, come da procura rilasciata a
margine del ricorso

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

resistente

Con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: RICORSO AI SENSI DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 25 DEL 2008

Ragioni di fatto e di diritto

Con atto trasmesso in via telematica il giorno 15 febbraio 2019, il sig.
ASSIMIOU ha chiamato in giudizio il Ministero dell'Interno, proponendo impugnazione
avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale di Brescia il

PDF Eraser Free

giorno 22 ottobre 2018 notificatagli il successivo 16 gennaio 2019, formulando le seguenti domande:

in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dello status di rifugiato e/o protezione internazionale, ritenendo nulla, inefficace o priva di effetti la decisione della Commissione Territoriale;

ordinare alla competente Questura di Bergamo il rilascio di permesso di soggiorno per aver conseguito lo status di rifugiato politico e/o la protezione internazionale;

in subordine, accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria;

in ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inespellibilità verso il paese di provenienza ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 286 del 1998 e per l'effetto autorizzarne la permanenza sul territorio nazionale con il rilascio di un titolo di soggiorno per protezione speciale.

Per quanto attiene la vicenda personale del ricorrente, è necessario far riferimento in primo luogo alle dichiarazioni da questi rese nell'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale.

Il ricorrente, sentito dalla Commissione il giorno 16 ottobre 2018, ha premesso che è cittadino togolese, nato nel villaggio di Soudou Tchalinde, orfano di madre, sono vivi della sua famiglia di origine il padre, un fratello ed una sorella; ha precisato che non ha mantenuto con loro rapporti diretti, che ne ha notizia attraverso un'altra persona, che sono rimasti a vivere nel paese d'origine a Kara.

Non è sposato, ha una figlia di nome Nassra (n. il 12 marzo 2012 cfr. il modello C3) che vive nel villaggio con la nonna materna.

E' di religione musulmana.

Per quanto attiene le ragioni che lo hanno indotto a lasciare il paese di origine ha raccontato che aveva studiato sino alla scuola superiore e sino all'anno 2011, che aveva poi iniziato a lavorare come guidatore di taxi moto, che si era impegnato per far "cambiare le cose" dal momento che nel suo paese c'era sempre lo stesso regime, che i "re dei paesi" erano però contrari ad ogni cambiamento, che per questa ragione indicavano ai militari le case in cui vivevano persone che, come lui, erano impegnate nel cambiamento.

Sapendo di essere in pericolo perché lo stavano cercando, nell'anno 2014 si era spostato a Lomè dove era rimasto sino all'anno 2016.

Proprio nel nuovo ambiente della città si era maggiormente appassionato a quella che definisce la sua attività di sensibilizzazione, come lavoro si occupava di riparare frigoriferi, mentre in altri passaggi dichiara che continuava a fare il guidatore di moto taxi, ma che si trattava di una copertura del suo impegno politico contro il regime.

Anche lì però le persone che lo cercavano prima avevano continuato a farlo, lui proseguiva il suo lavoro di guidatore di moto taxi ed aveva partecipato ad una marcia contro il rincaro del prezzo della benzina, i militari erano intervenuti ed avevano sparato contro i manifestanti, un suo amico di nome Alabi era rimasto ucciso. Ha precisato che aveva iniziato la rivolta una persona di nome Guru Belewat.

Era il 28 febbraio (2017), tornato a casa i vicini lo avevano avvertito che i militari lo stavano cercando, anche la possibilità di far ritorno al villaggio gli era preclusa perché aveva

PDF Eraser Free

saputo che anche lì lo stavano cercando; a quel punto aveva deciso di lasciare il Togo ed era giunto in Italia il 17 giugno 2017.

Ha spiegato poi che questi scontri avevano una base etnica: chi come lui protesta appartiene all'etnia kotokoli, mentre le persone del regime di UNIR sono di etnia kabiè; ha spiegato che lui porta dei segni sul viso che lo rendono immediatamente riconoscibile e quindi lo espongono al pericolo.

Ha indicato come leader dell'etnia kotokoli Tipi Achadama.

La Commissione Territoriale ha respinto la domanda, non ravvedendo i presupposti per il rilascio di alcuna forma di protezione internazionale né della protezione umanitaria.

Ad avviso della Commissione Territoriale le dichiarazioni del richiedente non sarebbero credibili per la parte riguardante la sua partecipazione alle attività di organizzazione delle manifestazioni di protesta contro il regime, in particolare il richiedente non sarebbe stato in grado di fornire *“una descrizione del tipo di attività che fosse chiamato a realizzare per l'organizzazione delle manifestazioni (marce) di protesta, limitandosi ad affermare di essersi occupato di sensibilizzare le persone rispetto al cambiamento di politica del Togo”*.

Eguale non credibile, sempre a giudizio della Commissione, la sua partecipazione alla manifestazione del 28 febbraio 2017 per cui avrebbe reso dichiarazioni vaghe e non circostanziate rispetto al modo in cui la manifestazione era iniziata, al suo svolgimento ed ai fatti conseguenti all'intervento della polizia.

Di qui il diniego della Commissione sulle domande di protezione internazionale e sulla richiesta di protezione umanitaria.

Avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale ha proposto tempestivo ricorso nel quale ha prima ripercorso i fatti salienti della sua personale vicenda (pp. 2- 3), quindi ha richiamato i principi generali che regolano il riconoscimento dello status di rifugiato ed affermato che *“la vicenda personale del ricorrente ha costretto il giovane uomo a lasciare il proprio paese per la paura di essere catturato e torturato dalle forze di sicurezza togolesi stante la sua militanza in gruppo di attivisti politici in opposizione al regime di Faure Gnassingbé”*.

Ha quindi richiamato fonti internazionali secondo le quali il Togo risulta interessato anche di recente da fenomeni di matrice terroristica e in cui si registrano scontri con le forze di sicurezza, in un clima di crescente tensione politica.

Nel merito della valutazione della Commissione, ne ha criticato l'esito sostenendo che avrebbe *“mancato di considerare che le manifestazioni di opposizione in Togo non sono certo preparate con perizia e maestria, ma nascono proprio dalla spontanea aggregazione della folla che manifesta inscenando marce, non certo comizi e forme sofisticate di resistenza”* (cfr. ricorso pag.8).

In via subordinata, ha richiamato le condizioni generali del paese ritenendo che comunque andrebbe riconosciuta la forma della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) del D. Lgs. n. 251 del 2007; con ulteriori argomenti ha infine sostenuto, in via ulteriormente subordinata, il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria.

PDF Eraser Free

Con atto trasmesso in via telematica il 12 marzo 2019 il Ministero resistente ha depositato, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il PM, con atto trasmesso il 22 maggio 2019, ha evidenziato l'assenza di cause ostative.

Con decreto del 15 maggio 2020 è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art.83 co. 7 lett. h) del d.l. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e fissata udienza per il giorno 26 giugno 2020.

Nel termine assegnato solo parte ricorrente ha depositato una nota in cui ha sostanzialmente replicato le domande proposte con l'atto introduttivo.

La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2020.

Osserva il Collegio quanto segue.

Con la domanda proposta in via principale il ricorrente chiede il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

E' opportuno sinteticamente richiamare i presupposti del riconoscimento di questa forma di protezione internazionale.

In base all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 maggio 1951, ratificata in Italia con legge n.95/1970 e all'art. 2 co.1 lett. d) del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, emesso in attuazione della direttiva 2005/85/CE recante *norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*, va riconosciuto rifugiato il "*cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*".

A sua volta approfondiscono i criteri definitivi gli artt. 7 ed 8 del D. Lgs. n.251 del 2007, come modificato dal D. Lgs 21 febbraio 2014, n. 18, in attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Specifica l'art. 7 il concetto di atti di persecuzione che, ai sensi della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

- a) *essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;*
- b) *costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).*

Specifica inoltre le plurime forme che gli atti di persecuzione possono assumere.

PDF Eraser Free

A sua volta, l'art. 8 invece elenca i “*motivi di persecuzione*” che debbono essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento dello status: razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale (inteso come “*membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi*”) oppure “*quello che possiede un'identità distinta nel paese di origine perché vi è percepito come diverso dalla società circostante*” (cd. appartenenza sentita o percepita).

Sostiene il ricorrente che, nel caso di rientro nel paese di origine, sarebbe vittima di atti persecuzione tali da compromettere la sua personale libertà e forse la sua stessa vita, in conseguenza dell'attività di oppositore politico per cui sarebbe stato riconosciuto e ricercato in Togo, al punto da rendere necessario il suo allontanamento dal paese.

Si tratta di ragioni che, nella loro astratta configurazione, certamente integrano i presupposti richiesti dalle disposizioni richiamate, sia per la grave compromissione di diritti umani fondamentali che gli atti persecutori comporterebbero, sia per i motivi consistenti nell'attività di opposizione politica riconducibile quindi all'appartenenza ad un gruppo sociale particolare, tale che i membri che vi fanno parte condividono una storia comune.

Se astrattamente configurabile, la questione rilevante ai fini del decidere riguarda la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, sulle quali la Commissione si è espressa in termini negativi.

Per una prima ragione, perché questi non avrebbe saputo fornire ragguagli, dalla Commissione considerati essenziali, sul contenuto della sua partecipazione a questa attività politica di opposizione, in sostanza sulle modalità della sua attività politica e sulle caratteristiche del suo apporto a questa attività.

Prima di passare all'esame delle dichiarazioni, è opportuno richiamare sinteticamente alcuni criteri che governano la valutazione ai fini probatori delle dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale.

La valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non è affidata alla mera opinione del Tribunale ma deve invece costituire il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione da effettuare non sulla base della semplice mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati dall'art. 3 co. 5 del d. lgs. n. 251 del 2007 secondo il quale taluni aspetti delle dichiarazioni sono considerati veritieri, anche se non suffragati da prove, se:

- a) *il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;*
- b) *tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;*
- c) *le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;*
- d) *il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;*
- e) *dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.*

Cass. 14 novembre 2017 n. 16921; Cass. 25 luglio 2018 n. 19716; Cass. 7 febbraio 2020 n. 2956 e

PDF Eraser Free

A tale riguardo nel rapporto dell'UNHCR *“Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum System”* *“Nonostante gli sforzi che il richiedente (ed eventualmente l'autorità accertante) possa fare per cercare di raccogliere le prove dei fatti affermati, può darsi che permangano tuttavia dubbi relativamente a tutte o ad alcune delle sue affermazioni”* e che, talvolta, *“la stessa vita o incolumità del richiedente potrebbero essere messe a rischio ove la protezione internazionale gli fosse ingiustamente negata”*; queste considerazioni avvalorano la conclusione che al richiedente debba essere riconosciuto il beneficio del dubbio in situazioni del genere (in questo senso Cass., 27 marzo 2020 n. 7546) in conformità ai principi espressi dalla Corte di Strasburgo proprio in tema di onere della prova del richiedente nei giudizi di protezione internazionale (cfr. Cedu, R.C. c. Svezia, 2010 § 50; N. c. Svezia, 2010 § 53 e A.A. c. Svizzera, 2014, § 59).

Ciò premesso, è ora opportuno richiamare alcuni passaggi delle sue dichiarazioni su questo profilo della vicenda:

“Cercavamo di sensibilizzare le persone al cambiamento, spiegavamo cosa potevamo fare e cose così. Il problema che abbiamo è sempre lo stesso. Io ero tra le persone che organizzavano le camminate di protesta. Un giorno è arrivato un uomo kotokoli che si chiama Tipi Achadama. Quando è arrivato lui non eravamo contenti perché finalmente era arrivata una persona che poteva aiutarci a cambiare il regime”.

Queste affermazioni riguardano la fase iniziale dell'impegno politico del ricorrente, gli anni compresi tra il 2012 ed il 2015, quando, convinto di essere stato individuato e ricercato dalla polizia, decide di fuggire a Lomé dove si trattiene per due anni.

Un primo elemento che avvalora la veridicità della narrazione riguarda il riferimento a Tipi Achadama, come la consultazione delle fonti internazionali avvalora:

Estese proteste contro il regime: Togo, ritorno alla Costituzione del 1992

La società togolese sembra essersi risvegliata dopo mezzo secolo di torpore, indotto dal potente regime dinastico della famiglia Gnassingbé. La richiesta è una sola: approvare una riforma costituzionale che impedisca all'attuale presidente di restare al potere.

Un nuovo attore è parso nell'arena politica togolese, il Partito nazionale panafricano (Pnp) (sconosciuto fino a inizio anno) il cui leader è Tikpi Atchadam, uomo del nord.

Sabato 19 agosto i suoi sostenitori hanno manifestato in tutte le città del paese per reclamare il ritorno alla Costituzione – approvata per referendum nel 1992, ma poi modificata da papà Gnassingbé Eyadema – e in favore del voto della diaspora. Quel giorno a Sokodé, città a più di 300 km a nord di Lomé, la capitale, ci sono scappati anche due morti. Altre manifestazioni pacifiche, spesso vietate e represses dalla polizia, si sono tenute ovunque per esigere che il presidente se ne vada. È la prima volta che si vedono in Togo manifestazioni antigovernative importanti non solo nel sud del paese, come sempre, ma anche nel nord, fin qui feudo del potere.

Mercoledì 6 settembre, a centinaia di migliaia i togolesi dell'opposizione sono scesi in strada in una manifestazione, mai così imponente, a Lomé e altre città del paese al grido: «Dopo 50 anni di potere, è arrivato il tempo di sloggiare». La famiglia Gnassingbé, infatti, è al potere dal 1967! La manifestazione faceva eco a quelle dei togolesi a Bruxelles e Parigi, sempre per esigere la partenza, ora,

Fonte Nigrizia, 27 settembre 2017, consultabile a <https://www.nigrizia.it/notizia/togo-ritorno-alla-costituzione-del-1992>

PDF Eraser Free

Per gli anni del suo impegno iniziale, prima del trasferimento a Lomé, a cui si riferiscono le affermazioni riportate, il ricorrente indica in maniera plausibile l'obiettivo di questa mobilitazione: consentire un cambio di regime rispetto al potere presidenziale che si perpetuava da anni:

“per più di cinquanta anni avevamo avuto lo stesso governo. Anche noi giovani dovevamo avere il diritto di fare la nostra vita, sposarci ed avere figli. Noi non ce la facevamo così (...) era del partito politico ma come volontario, aiutavo per fare andare avanti le cose, ero un simpatizzante del partito, non ero un membro del partito”.

Sono dunque chiare le ragioni di questo impegno e perfettamente concordanti con quelle spinte al cambiamento politico che arriveranno a maturazione nell'anno 2017, ma che erano già attive nel periodo a cui il ricorrente si riferisce; dovrebbe anche essere chiaro, sulla base di queste affermazioni, l'errore di valutazione in cui è incorsa la commissione, quando ha ritenuto che le dichiarazioni non fossero veritiere perché il ricorrente non avrebbe fornito ulteriori elementi per descrivere il suo impegno politico.

Intanto, va considerato che il ricorrente non si è autodefinito membro del partito ma suo simpatizzante, il che in ogni caso non esclude che possa divenire vittima di atti persecutori se individuato dai militari che esercitano l'azione di repressione nel paese.

Non solo la posizione di simpatizzante del ricorrente, ma anche la forma spontanea - ed in quegli anni embrionale - che questo movimento di protesta andava assumendo spiegano perché il ricorrente non abbia assunto ruoli organizzativi più consistenti; è prova di questa caratteristica del movimento la soddisfazione con cui viene considerato l'emergere, solo nel 2017, della leadership di Tikpi Atchadam, il che conferma che di una guida del genere sino a quel momento si era avvertita la carenza.

La protezione internazionale prevista dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 maggio 1951, e all'art. 2 co.1 lett. d) del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, riguarda chiunque sia vittima potenziale di atti persecutori che ledono la sua vita, l'incolumità personale, la libertà personale, a prescindere dal ruolo rivestito nelle formazioni politiche a cui ha partecipato, se sono riconosciuti e come tali minacciati dall'agente persecutore.

Anche la seconda ragione che induce la Commissione ad escludere la veridicità delle dichiarazioni del ricorrente - il racconto della sua partecipazione alla manifestazione del 28 febbraio 2017 - non è condivisibile.

Si legge nel rapporto di Amnesty International 2017/2018 sullo stato dei diritti umani, Togo, che

“Le autorità hanno continuato a limitare i diritti alla libertà di espressione e di riunione durante le manifestazioni di massa organizzate dai gruppi di opposizione. Le forze di sicurezza hanno usato una forza eccessiva contro i manifestanti con almeno 11 persone uccise durante le proteste. Sono continuati gli arresti e le detenzioni arbitrari, la tortura e altri maltrattamenti e l'impunità per le violazioni dei diritti umani. (...)

Le forze di sicurezza, compreso l'esercito, hanno continuato a reprimere e disperdere proteste pacifiche usando una forza eccessiva e letale. Hanno disperso violentemente le proteste, picchiato membri dell'opposizione e sottoposto a maltrattamenti i giornalisti.

PDF Eraser Free

Il 28 febbraio, le forze di sicurezza hanno utilizzato munizioni vere per disperdere una protesta spontanea contro l'aumento del prezzo del petrolio nella capitale, Lomé, uccidendo una persona e ferendone diverse altre”.

Consultabile a <https://www.ecoi.net/en/document/1425676.html>

Con riferimento a questo evento il ricorrente ha dichiarato:

“noi abbiamo manifestato perché avevano aumentato il prezzo della benzina. Noi eravamo solo lì per gridare di abbassare il prezzo. Poi è arrivata la polizia che ha lanciato il gas. Volevano che andassimo via, noi non volevamo a così hanno ucciso un mio amico (...) quando sono tornato (a casa) mi hanno detto che erano venute delle persone delle milizie, loro ci conoscevano. Quelli delle milizie quando vogliono solo picchiare e ammazzare vengono armati con machete, coltelli, vogliono solo fare del male (...) sono arrivati ed hanno detto che stavano cercando un ragazzo che faceva mototaxi dentro quella casa”.

Anche queste dichiarazioni sono a giudizio del Collegio, credibili: il ricorrente descrive le ragioni e le modalità della protesta spontanea in maniera coerente con le informazioni riportate dalle fonti internazionali, adduce argomenti plausibili sui suoi timori e sulla certezza di essere stato individuato dalle forze di polizia che si erano poi presentate alla sua abitazione.

Infine, pur tenuto conto del fatto che gli eventi richiamati e la fuga del ricorrente dal proprio paese risale ormai a quasi tre anni fa, occorre anche considerare che la situazione attuale non presenta alcun significativo mutamento, infatti secondo recenti fonti internazionali:

Elezioni in Togo: confermato l'attuale presidente Faure Gnassingbé

Il presidente del Togo, Faure Gnassingbé, è stato rieletto per il suo quarto mandato consecutivo, con il 72% dei voti. È quanto ha rivelato, lunedì 24 febbraio, la Commissione elettorale di Lomé, affermando che l'attuale leader è risultato vincitore al primo turno di elezioni presidenziali. “Sulla base di tutti i dati ottenuti, il candidato del partito Unione per la Repubblica (UNIR), Gnassingbé Essozimna Faure, è proclamato provvisoriamente presidente eletto della Repubblica togolese”, ha dichiarato il presidente della Commissione elettorale nazionale, Kodjona Kandaga. L'ex primo ministro, Agbeyome Kodjo, è invece arrivato secondo, con solo il 18% dei voti. La sua squadra denuncia la presenza di irregolarità nel voto e chiede un'indagine dettagliata.

La vittoria di Faure sancisce il dominio della famiglia Gnassingbé, alla testa del Paese da oltre mezzo secolo. Il primo mandato dell'attuale presidente era iniziato nel 2005, dopo la morte del padre, Eyadema Gnassingbé, al potere per 38 anni. Quest'ultimo prese il potere con un colpo di Stato, nel 1967.

La minaccia principale per il Paese africano rimane la povertà estremamente diffusa. Nonostante le scarse riforme per risolvere il problema, la famiglia è riuscita a rimanere al potere, anche a seguito di una serie di proteste anti-governative nel 2005 e nel 2017. In entrambe le occasioni, le piazze sono state repressate, con numerosi feriti e morti.

Consultabile in <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/02/24/>

Per queste ragioni i timori manifestati dal ricorrente risultano, oltre che fondati, anche pienamente attuali.

Merita per queste ragioni accoglimento la domanda proposta in via principale dal ricorrente, cui va quindi riconosciuta la protezione internazionale nella forma del rifugio.

PDF Eraser Free

La circostanza che il ricorrente sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che parte resistente sia la stessa amministrazione statale autorizza la compensazione delle spese.

p.q.m.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando

accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a _____ nato a Soudou Tchalinde (Togo) il _____ codice _____, lo *status* di rifugiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 maggio 1951, ratificata in Italia con legge n.95/1970 e dell'art. 2 co.1 lett. d) del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25;

dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia

spese compensate

Manda alla cancelleria per quanto di competenza

Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2020

La Presidente

dott.ssa Mariarosa Pipponzi

Il presente verbale è stato redatto in formato elettronico e depositato in originale telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 34, comma 1 e 9, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e 14 d.m. 30 aprile 2014